



# CITTÀ DI BORGARO TORINESE

CAP 10071

[www.comune.borgaro-torinese.to.it](http://www.comune.borgaro-torinese.to.it)

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21

### OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **sei** del mese di **aprile** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato con atto del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **Straordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
CLAUDIO GAMBINO	CONSIGLIERE	Presente
FABRIZIO CHIANCONE	CONSIGLIERE	Presente
FEDERICA BURDISSO	CONSIGLIERE	Presente
EUGENIO BERTUOL	CONSIGLIERE	Presente
LUIGI SPINELLI	CONSIGLIERE	Assente
FABIANA CESCO	CONSIGLIERE	Presente
PINA FABIANO	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA GAIDO	CONSIGLIERE	Assente
VIRNA GEMELLI	CONSIGLIERE	Presente
SALVATORE GIUSEPPE INSALACO	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO MASSA	CONSIGLIERE	Presente
GIANCARLO LORENZI	CONSIGLIERE	Presente
CRISTIANA SCIANDRA	CONSIGLIERE	Assente
MARCO GUERRINO LAELLA	CONSIGLIERE	Presente
ALESSANDRO FERRICCHIO	CONSIGLIERE	Presente
ROSANGELA GIGLIO	CONSIGLIERE	Presente
CINZIA TORTOLA	CONSIGLIERE	Assente

Presenti 13 Assenti 4

Assiste all'adunanza Il Vice Segretario Generale Borla Dott. Andrea.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **MASSA PAOLO** nella sua qualità di **VICE PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.05.2022 avente ad oggetto “Preso d'atto del piano finanziario pluriennale 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti validato dall'ente territorialmente competente e approvazione delle tariffe e agevolazioni ai fini della tassa sui rifiuti (tari) anno 2022”.

**Visto** l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;

**Considerato che:**

- l'art. 3 comma 5-quinquies del DL 228/2021 prevede che a partire dal 2022 i comuni possono approvare i piani finanziari, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ogni anno;
- la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.07.2020, e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40 del 30.06.2021 e n. 17 del 27.02.2023.

**Visto** in particolare l'art. 4, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Considerato che:**

- l'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019 prevede a partire dall'01/01/2021 l'istituzione del “canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche con strutture attrezzate”.
- il successivo comma 838 stabilisce che “Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, *i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*”;

**Visto** altresì che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/05/2022, che si allega alla presente

Stampa cartacea di documento digitale conservato presso gli archivi informatici del Comune.

deliberazione (Allegato A), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Rilevato** che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2023 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2022, rispetta i limiti di cui all'art. 2 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

**Considerato che:**

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 2.625.998,00;
- da tale costo è necessario sottrarre le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 pari ad € 5.803,00;
- di conseguenza l'importo da coprire integralmente con la tariffa per l'anno 2023 è pari ad € 2.620.195,00;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- 44 % a carico delle utenze domestiche;
- 56 % a carico delle utenze non domestiche;

**Ritenuto** di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in

funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) come da allegato C) alla presente deliberazione;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Dato atto** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2023 ad oggetto "Disposizioni in materia di Tari per l'anno 2023" con la quale sono state stabilite le scadenze del versamento della Tari per l'anno 2023;

**Preso atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art.12 del nuovo Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita dal Piano Finanziario;

**Visto** l'articolo 13 comma 1 del Regolamento per la disciplina della TARI di questo Ente che testualmente recita: "Con apposito atto deliberativo possono essere accordate eventuali ulteriori agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificamente previste dal Comune. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa";

**Considerato** che, grazie a un accordo tra il Comune di Borgaro, il Consorzio di Riciclo CORIPET, il Consorzio di Area Vasta Bacino 16 e Seta SPA è stato attivato, attraverso il posizionamento di un'apposita macchina compattatrice nel Piazzale Grande Torino, un punto di riciclo "Bottle to Bottle", sulla base di quanto previsto dalla c.d. Direttiva SUP e dal Regolamento UE n. 282/2008;

**Considerato** altresì che il sistema di cui sopra consente al Comune di conteggiare, senza oneri di sorta, i dati sui quantitativi di bottiglie in PET intercettati e avviati a riciclo per mezzo degli eco-compattatori CORIPET, nei propri obiettivi, sommandoli a quelli derivanti dalla raccolta differenziata tradizionale, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge (ex art. 205 TUA e dir. SUP cit.);

**Rilevato** che tale iniziativa garantisce risultati più efficaci se collegata a un sistema di incentivazione per i cittadini che restituiscono le bottiglie post consumo negli eco-compattatori CORIPET;

**Ritenuto** individuare per l'anno 2023 le seguenti premialità, da contabilizzarsi sulla base dei risultati raggiunti nel 2022 dai singoli utenti conferitori, come comunicati dal Consorzio CORIPET e con l'assegnazione di un punto per ogni bottiglia introdotta:

- riduzione di € 10,00 sulla TARI al raggiungimento di 400 punti;
- riduzione di € 20,00 sulla TARI al raggiungimento di 700 punti;
- esenzione TARI ai primi tre conferitori più virtuosi che avranno superato gli 850 punti.

Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili.

I punti non utilizzati dai conferitori al fine del raggiungimento degli obiettivi nell'anno precedente, saranno riportati nell'anno successivo. Tutti i punti di chi ha ottenuto l'esenzione vengono azzerati.

**Stabilito** che le suddette agevolazioni troveranno copertura negli stanziamenti del bilancio comunale;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2023 con la quale l'Amministrazione riteneva di accordare anche per l'anno 2023 le seguenti agevolazioni alle utenze DOMESTICHE:

- Riduzione del 50% della tariffa complessa (parte fissa + parte variabile) applicata ai contribuenti con reddito ISEE pari o inferiore ad € 6.000,00;
  - Riduzione del 30% della tariffa complessa (parte fissa + parte variabile) applicata ai contribuenti con reddito ISEE compreso tra € 6.001,00 ed € 10.000,00;
- a condizione che i contribuenti che richiedano di usufruire di tali agevolazioni siano in regola con i versamenti di quanto dovuto ai fini Tari per gli anni precedenti.

**Stabilito** che le agevolazioni sociali alle utenze domestiche trovano copertura negli stanziamenti del bilancio comunale;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. n. 228 del 2021 convertito nella Legge n. 25/2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.

34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- il decreto interministeriale di cui sopra per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e città metropolitane, è stato emanato in data 20 luglio 2021;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, fissa dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Dato atto che i contenuti della presente deliberazione sono stati inseriti nel bilancio di previsione 2023/2025;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Tutto ciò premesso;

Stampa cartacea di documento digitale conservato presso gli archivi informatici del Comune.

## SI PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, così come risultante dal Piano Finanziario per un totale pari a € 2.620.195,00 (Allegato A);
- 4) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 5) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 12 del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita dal Piano Finanziario;
- 6) Di confermare per l'anno 2023 le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche, come disposte con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2023:
  - Riduzione del 50% della tariffa complessa (parte fissa + parte variabile) applicata ai contribuenti con reddito ISEE pari o inferiore ad € 6.000,00;
  - Riduzione del 30% della tariffa complessa (parte fissa + parte variabile) applicata ai contribuenti con reddito ISEE compreso tra € 6.001,00 ed € 10.000,00;a condizione che i contribuenti che richiedano di usufruire di tali agevolazioni siano in regola con i versamenti di quanto dovuto ai fini Tari per gli anni precedenti.
- 7) Di individuare per l'anno 2023 le seguenti premialità, da contabilizzarsi sulla base dei risultati raggiunti nel 2022 dai singoli utenti conferitori, come comunicati dal Consorzio CORIPET e con l'assegnazione di un punto per ogni bottiglia introdotta:
  - riduzione di € 10,00 sulla TARI al raggiungimento di 400 punti;
  - riduzione di € 20,00 sulla TARI al raggiungimento di 700 punti;
  - esenzione TARI ai primi tre conferitori più virtuosi che avranno superato gli 850 punti.Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili.  
I punti non utilizzati dai conferitori al fine del raggiungimento degli obiettivi nell'anno precedente, saranno riportati nell'anno successivo. Tutti i punti di chi ha ottenuto l'esenzione vengono azzerati.
- 8) Di dare atto che l'importo totale delle agevolazioni sociali potenzialmente accordabili, sulla base di quanto concesso nell'esercizio precedente, ammonta per l'anno 2023 ad € 12.000,00 e trova copertura al capitolo 5040.38 del bilancio di previsione;



- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, così come risultante dal Piano Finanziario per un totale pari a € 2.620.195,00 (Allegato A);
- 4) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 5) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 12 del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita dal Piano Finanziario;
- 6) Di confermare per l'anno 2023 le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche, come disposte con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2023:
  - Riduzione del 50% della tariffa complessa (parte fissa + parte variabile) applicata ai contribuenti con reddito ISEE pari o inferiore ad € 6.000,00;
  - Riduzione del 30% della tariffa complessa (parte fissa + parte variabile) applicata ai contribuenti con reddito ISEE compreso tra € 6.001,00 ed € 10.000,00;a condizione che i contribuenti che richiedano di usufruire di tali agevolazioni siano in regola con i versamenti di quanto dovuto ai fini Tari per gli anni precedenti.
- 7) Di individuare per l'anno 2023 le seguenti premialità, da contabilizzarsi sulla base dei risultati raggiunti nel 2022 dai singoli utenti conferitori, come comunicati dal Consorzio CORIPET e con l'assegnazione di un punto per ogni bottiglia introdotta:
  - riduzione di € 10,00 sulla TARI al raggiungimento di 400 punti;
  - riduzione di € 20,00 sulla TARI al raggiungimento di 700 punti;
  - esenzione TARI ai primi tre conferitori più virtuosi che avranno superato gli 850 punti.Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili.  
I punti non utilizzati dai conferitori al fine del raggiungimento degli obiettivi nell'anno precedente, saranno riportati nell'anno successivo. Tutti i punti di chi ha ottenuto l'esenzione vengono azzerati.
- 8) Di dare atto che l'importo totale delle agevolazioni sociali potenzialmente accordabili, sulla base di quanto concesso nell'esercizio precedente, ammonta per l'anno 2023 ad € 12.000,00 e trova copertura al capitolo 5040.38 del bilancio di previsione;
- 9) Di dare atto che l'importo relativo alle agevolazioni di cui al precedente punto 7) viene quantificato presuntivamente in € 4.520,00 e verrà stanziato su apposito capitolo di spesa a seguito di variazione al bilancio di previsione per l'anno 2023.

Stampa cartacea di documento digitale conservato presso gli archivi informatici del Comune.

- 10) Di confermare le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023 come già disposte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2023 ad oggetto "Disposizioni in materia di Tari per l'anno 2023";
- 11) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione espressa in forma palese il cui esito riconosciuto e proclamato dal Vice Presidente è stato:

Presenti n. 13 – Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13 – Voti contrari nessuno

### **D I C H I A R A**

La presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di Legge.

**Alle ore 19.05 del 06.04.2023 il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta consiliare.**

---

**VICE PRESIDENTE**  
F.to PAOLO MASSA

---

**Il Vice Segretario Generale**  
F.to Dott. Andrea Borla

---



CONSORZIO DI BACINO 16	
COMUNE DI BORGARO	DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2023
UTENZE DOMESTICHE	

		DOM	Superfici Normalizzate	Kg Piano Finanz.	Famiglie normalizzate	
COSTI FISSI	890.755	391.932,20	112348	2.418.000,00	1564	
COSTI VARIABILI	1.729.440	760.953,60	175284	1.063.920,00	3007,8	<b>PIANO FINANZIARIO 2023</b> 2.620.195,00
COSTI TOTALI	2.620.195		126573		2339,1	
% COSTI DOM. A CARICO COMUNE			113736		2382	
COSTI DOM. A CARICO COMUNE	-		22208		504	
PESO UTENZE DOMESTICHE	44%		8259		139,4	Copertura 2023 2.620.195,00
PESO UTENZE NON DOMESTICHE	56%		<b>558407</b>		<b>9936,3</b>	
FISSA	34,00%					
VARIABILE	66,00%					

UTENZE DOMESTICHE												
COMPONENTI	MQ	NUCLEI	KA	mq* KA	Quf	TARIFFA PARTE FISSA	GETTITO PARTE FISSA	KB	Cu	Quv	TARIFFA PARTE VARIABILE	GETTITO PARTE VARIABILE
1	140.435	1.564	0,8	112.348	0,7019	<b>0,5615</b>	78.854,40	1	0,71524	107,07406	<b>76,5832</b>	119.776,12
2	186.472	1.671	0,94	175.284	0,7019	<b>0,6598</b>	123.027,27	1,8	0,71524	107,07406	<b>137,8498</b>	230.346,93
3	120.546	1.017	1,05	126.573	0,7019	<b>0,7370</b>	88.838,66	2,3	0,71524	107,07406	<b>176,1413</b>	179.135,75
4	99.768	794	1,14	113.736	0,7019	<b>0,8001</b>	79.828,14	3	0,71524	107,07406	<b>229,7496</b>	182.421,17
5	18.055	140	1,23	22.208	0,7019	<b>0,8633</b>	15.587,00	3,6	0,71524	107,07406	<b>275,6995</b>	38.597,93
6 e più	6.353	34	1,3	8.259	0,7019	<b>0,9124</b>	5.796,72	4,1	0,71524	107,07406	<b>313,9911</b>	10.675,70
	571.629	5.220					391.932,20					760.953,60

TOTALE DOM.	1.152.885,80
-------------	--------------

CONSORZIO DI BACINO 16	
COMUNE DI BORGARO	DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2023
UTENZE NON DOMESTICHE	

PARTE FISSA NON DOMESTICHE	498.822,80
PARTE VARIABILE NON DOMESTICHE	968.486,40

UTENZE NON DOMESTICHE													
CAT.	DESCRIZIONE	MQ	Kc	Superfici normalizzate	Qapf	TARIFFA PARTE FISSA	TOTALE GETTITO FISSA	Kd	Cu	TARIFFA PARTE VARIABILE	Superfici normalizzate	TOTALE GETTITO VARIABILE	TOTALE TARIFFA Euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6.024	0,60	3.614,40	1,9963	1,1978	7.215,52	5,20	0,47654	2,4780	31.324,80	14.927,38	3,6758
2	Cinematografi e teatri	604	0,43	259,72	1,9963	0,8584	518,49	3,50	0,47654	1,6679	0,00	0,00	2,5263
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	69.414	0,60	41.648,40	1,9963	1,1978	83.143,76	4,90	0,47654	2,3350	340.128,60	162.083,38	3,5328
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	3.942	0,88	3.468,96	1,9963	1,7568	6.925,17	7,21	0,47654	3,4358	28.421,82	13.544,01	5,1926
5	Stabilimenti balneari	0	0,64	0,00	1,9963	1,2776	0,00	5,22	0,47654	2,4875	0,00	0,00	3,7652
6	Esposizioni ed autosaloni	9.777	0,51	4.986,27	1,9963	1,0181	9.954,22	4,22	0,47654	2,0110	41.258,94	19.661,35	3,0291
7	Alberghi con ristorante	504	1,60	806,40	1,9963	3,1941	1.609,84	13,10	0,47654	6,2426	6.602,40	3.146,28	9,4367
8	Alberghi senza ristorante	631	1,08	681,48	1,9963	2,1560	1.360,46	8,88	0,47654	4,2316	5.603,28	2.670,16	6,3877
9	Case di cura e riposo	4.839	1,00	4.839,00	1,9963	1,9963	9.660,22	8,20	0,47654	3,9076	39.679,80	18.908,84	5,9039
10	Ospedali	0	1,07	0,00	1,9963	2,1361	0,00	8,81	0,47654	4,1983	0,00	0,00	6,3343
11	Uffici, agenzie	13.377	1,52	20.333,04	1,9963	3,0344	40.591,37	12,45	0,47654	5,9329	166.543,65	79.363,97	8,9673
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	3.238	0,61	1.975,18	1,9963	1,2178	3.943,10	5,03	0,47654	2,3970	16.287,14	7.761,40	3,6147
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	8.311	1,35	11.219,85	1,9963	2,6950	22.398,47	9,70	0,47654	4,6224	80.616,70	38.416,73	7,3174
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.188	1,20	2.625,60	1,9963	2,3956	5.241,55	10,00	0,47654	4,7654	21.880,00	10.426,60	7,1609
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli	478	0,83	396,74	1,9963	1,6570	792,02	6,81	0,47654	3,2452	3.255,18	1.551,21	4,9022
16	Banchi di mercato di beni durevoli	0	1,78	0,00	1,9963	3,5535	0,00	14,58	0,47654	6,9479	0,00	0,00	10,5013
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.701	1,20	2.041,20	1,9963	2,3956	4.074,90	12,00	0,47654	5,7184	20.412,00	9.727,04	8,1140
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8.920	1,03	9.187,60	1,9963	2,0562	18.341,44	8,48	0,47654	4,0410	75.641,60	36.045,91	6,0972
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5.470	1,09	5.962,30	1,9963	2,1760	11.902,69	8,95	0,47654	4,2650	48.956,50	23.329,51	6,4410
20	Attività industriali con capannone di produzione	98.930	0,92	91.015,60	1,9963	1,8366	181.696,77	7,53	0,47654	3,5883	744.942,90	354.991,79	5,4249
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	7.672	1,09	8.362,48	1,9963	2,1760	16.694,23	8,00	0,47654	3,8123	61.376,00	29.247,85	5,9883
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2.053	5,57	11.435,21	1,9963	11,1195	22.828,40	45,67	0,47654	21,7634	93.760,51	44.680,22	32,8829
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	4,85	0,00	1,9963	9,6822	0,00	39,78	0,47654	18,9566	0,00	0,00	28,6388
24	Bar, caffè, pasticceria	1.589	3,96	6.292,44	1,9963	7,9054	12.561,76	32,44	0,47654	15,4588	51.547,16	24.564,06	23,3643
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4.721	2,30	10.858,30	1,9963	4,5915	21.676,70	19,00	0,47654	9,0542	89.699,00	42.744,76	13,6457
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.210	1,80	2.178,00	1,9963	3,5934	4.348,00	15,00	0,47654	7,1480	18.150,00	8.649,12	10,7414
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	410	7,17	2.939,70	1,9963	14,3137	5.868,60	58,76	0,47654	28,0012	24.091,60	11.480,50	42,3149
28	Supermercati di generi misti	0	2,15	0,00	1,9963	4,2921	0,00	17,63	0,47654	8,4013	0,00	0,00	12,6934
29	Banchi di mercato generi alimentari	150	3,50	525,00	1,9963	6,9871	1.048,07	28,70	0,47654	13,6766	4.305,00	2.051,49	20,6637
30	Discoteche, night club	1.232	1,80	2.217,60	1,9963	3,5934	4.427,05	14,50	0,47654	6,9098	17.864,00	8.512,83	10,5032
		<b>257.385</b>		<b>249.870,47</b>			<b>498.822,80</b>				<b>2.032.348,58</b>	<b>968.486,40</b>	

TOTALE ND **1.467.309,20**